

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO – CIG: 80672590BB

Nota di chiarimento n. 2 dd. 26/11/2019

A seguito di richiesta di chiarimenti formulata dai concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto si precisa quanto segue:

Quesito 5

Con riferimento all’art. 2.6 e 2.7 del Capitolato speciale di Gara si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni”. Considerato che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell’azienda utilizzatrice, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Si chiede quindi conferma che la previsione di cui sopra si riferisca solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati.

Risposta

Si conferma che la responsabilità risarcitoria di cui all’art. 2.7 è da ricondursi ai danni cagionati alla stazione appaltante da parte dello staff interno dell’APL e non per i danni cagionati all'utilizzatore da parte dei dipendenti somministrati, così come previsto dall’art. 35 comma 7 del D.Lgs 81/2015.

Quesito 6

Con riferimento alle previsioni di cui all’art. 23 del Capitolato speciale di gara, si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell'ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg. UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I

dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell'utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell'utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti. Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che l'aggiudicatario non sarà nominato responsabile al trattamento dei dati.

Risposta

Confermiamo che l'Appaltatore non sarà nominato Responsabile del Trattamento, bensì agirà quale Titolare autonomo del trattamento di dati personali nell'ambito della gestione di ogni aspetto amministrativo del rapporto con il/la lavoratore/trice.

La Fondazione agirà quale Titolare autonomo del Trattamento dei dati personali del/la lavoratore/trice inserito/a che opererà nell'ambito della Fondazione quale risorsa della stessa, nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo di quest'ultima.

La Fondazione impartirà le adeguate istruzioni e autorizzerà il/la lavoratore/trice inserito/a al trattamento dei dati personali strettamente necessari per l'adempimento dei compiti e funzioni affidatigli. In qualità di Autorizzato/a al trattamento il/la lavoratore/trice sarà tenuto/a a partecipare periodicamente a seminari e corsi di formazione in materia di protezione dei dati personali.

Quesito 7

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 8.3 del Capitolato Speciale di gara si chiede a Codesta Stazione Appaltante, per permettere a tutti gli operatori economici una completa ed esaustiva valutazione, anche in funzione dell'applicazione della clausola sociale di rendere noti:- l'attuale gestore del servizio; - il numero degli attuali lavoratori somministrati; - indicazione dell'assunzione a da parte dell'attuale gestore dei lavoratori somministrati a tempo determinato o indeterminato; - le mansioni alle quali i lavoratori sono attualmente adibiti.

Risposta

Attualmente presso la stazione appaltante è presente un'unica risorsa somministrata, inquadrata come amministrativo (quarto livello professionale -L4-), assunta dall'APL con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Attuale gestore del servizio: Randstad Italia s.p.a.

Quesito 8

Con riferimento alla previsione dell'art. 4 del Capitolato di gara nella parte in cui si prevede che nel corso della durata dell'Accordo Quadro l'aggiudicatario sarà obbligato ad accettare gli Ordinativi di Fornitura, che assumono valore di contratti applicativi dell'accordo quadro emessi dalla Fondazione fino all'importo massimo spendibile indicato nel presente capitolato, si chiede a Codesta Spett.le Stazione appaltante di confermare che in occasione di ogni ordinativo verrà sottoscritto specifico contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato contenente le informazioni di cui all'art. Art. 33 "Forma del contratto di somministrazione" del D.lgs. 81/15.

Risposta

Si conferma che in occasione degli ordinativi verrà sottoscritto per ogni lavoratore un singolo contratto contenente le informazioni di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/2015.

Quesito 9

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 4 punto 2.6 dell'allegato 1 Welfare APL per propri lavoratori nella parte in cui viene richiesto di "Dettagliare quali misure di Welfare l'Agenzia prevede per i propri dipendenti [...] Presentare la soluzione offerta a dipendenti e a tutti i lavoratori con cui gestire spese, acquisti e risparmi" si chiede a Codesta Spett.le Stazione Appaltante di precisare se ci si riferisca ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario ovvero altresì ai dipendenti somministrati.

Risposta

In merito alla richiesta di dettaglio delle misure di welfare previste per i dipendenti, si precisa che tale indicazione si riferisce sia ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario sia ai dipendenti somministrati.

Quesito 10

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 4 2.7 dell'allegato 1 Esperienze università, enti di ricerca e enti pubblici, si chiede a Codesta Stazione Appaltante di specificare cosa si intenda per fatturato specifico, il numero e l'entità dei contratti stipulati ed in che modo tali dati debbano ritenersi correlati.

Risposta

Per fatturato specifico si intende il fatturato (anche da bilancio, se disponibile) relativo ai servizi svolti presso Università, Centri di ricerca pubblici o privati e enti pubblici. Tale dato – oltre all'indicazione del numero e l'entità dei contratti stipulati per servizi svolti presso Università, Centri di ricerca pubblici o privati e enti pubblici (specificando oggetto, ente e importo annuo) – sarà valutato discrezionalmente ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'esperienza maturata nella gestione di precedenti servizi di somministrazione.

Quesito 11

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 4 punto 4 dell'allegato 1 nella parte in cui si chiede di "Presentare analisi di miglioramento della produttività, con scheda di sintesi del lavoratore, performance evaluation template" si evidenzia che in considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 81/15 il lavoratore somministrato agisce nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore, l'aggiudicatario non può essere in possesso di elementi utili alla valutazione della produttività del lavoratore somministrato. Si chiede quindi a Codesta Stazione Appaltante che quanto indicato presupponga un'attività di analisi della performance effettuata in supporto ed in concerto con la Stazione Appaltante. In alternativa si chiede di meglio specificare tale elemento.

Risposta

Il punto 4 dell'art 4 dell'allegato 1, prevede la possibilità di proporre eventuali servizi migliorativi; l'agenzia – se lo ritiene - potrà focalizzarsi su una o più delle tipologie di servizi così come individuate al citato punto 4. Per quanto attiene il punto specifico "Presentare analisi di miglioramento della produttività, con scheda di sintesi del lavoratore, performance evaluation template", l'ADL potrà presentare un modello. Nel caso in cui il modello proposto fosse ritenuto di interesse, la stazione appaltante procederà fornendo le informazioni necessarie per lo sviluppo e la realizzazione dello stesso, anche per quanto concerne il sistema di valutazione delle performance.

Quesito 12

Buongiorno, si chiede cortesemente se la Fondazione sta già utilizzando il servizio di somministrazione lavoro e in caso affermativo: - Il numero dei lavoratori oggi in forza; - L'inquadramento di tali lavoratori; - La tipologia contrattuale tra lavoratori somministrati e fornitore uscente (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato); - La durata media

delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi; - L'attuale fornitore. Considerata la specializzazione dei profili richiesti chiediamo cortesemente di sapere la RAL prevista per ciascun profilo.

Risposta

Attualmente, presso la stazione appaltante è presente un'unica risorsa somministrata, inquadrata come amministrativo (quarto livello professionale -L4-), assunta dall'APL con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Attuale gestore del servizio: Randstad Italia s.p.a.

Di seguito il trattamento economico previsto dal CCPL, suddiviso per profili:

LORDO CCPL FBK DA LUGLIO 2019			
	Retribuzione lorda su 14 mensilità	IVC LUGLIO IN POI	RAL su 14 mensilità con IVC
TECNOLOGO 3 LIVELLO	€ 39.303,49	€ 235,82	€ 39.539,31
TECNOLOGO 4 LIVELLO	€ 34.357,86	€ 206,15	€ 34.564,01
AMMINISTRATIVO 2 LIVELLO	€ 38.514,13	€ 231,08	€ 38.745,21
AMMINISTRATIVO 3 LIVELLO	€ 31.074,50	€ 186,45	€ 31.260,95
AMMINISTRATIVO 4 LIVELLO	€ 26.368,59	€ 158,21	€ 26.526,80

Quesito 13

Spett.le Fondazione Bruno Kessler, per garantire pariteticità tra le offerte economiche presentate, chiediamo di indicarci sia il costo orario sia il monte ore, per ogni singolo livello richiesto, che avete considerato per la stima della fornitura (€ 2.162.162,16). Solo in questo modo sarà possibile per l'operatore economico divenire all'esatta formulazione del costo complessivo sul quale applicare l'aggio di agenzia (< € 237.837,84 ovvero < 11%).

Risposta

Il costo complessivo stimato è pari ad € 2.162.162,16. L'importo oggetto di ribasso è l'aggio di agenzia pari a € 237.837,84.

Il costo orario dovrà essere calcolato in base al trattamento economico previsto dal CCPL applicato. Il divisore convenzionale orario del CCPL per il personale delle Fondazioni è pari a 144.

Quesito 14

Con riferimento alla modalità di inserimento dell'offerta economica a sistema, si chiede di precisare se vada inserito nella colonna "prezzo" l'offerta complessiva (costo + aggio ribassato) oppure il solo aggio ribassato, come indicato nel disciplinare ("importo a ribasso", voce non presente nella schermata di offerta economica del portale).

Risposta

Con riferimento alla modalità di inserimento dell'offerta economica a sistema, il concorrente dovrà inserire a sistema l'importo dell'aggio ribassato, essendo il base d'asta pari ad Euro 237.837,84.

Quesito 15

In merito alla corretta formulazione dell'offerta tecnica, in particolare del punto 2.3 in tema di "numero di candidati presenti in banca dati", si evidenzia che nello specificare il requisito al punto 2.3 dell'art. 4 in tema di offerta tecnica, è presente l'inciso "numero di candidati presenti in banca dati", mentre nella griglia dei punteggi viene aggiunta la specifica "anagrafica". Ai fini di estrarre correttamente il dato, posto che uno stesso candidato in banca dati può essere associato a diverse categorie

professionali, si chiede conferma che il dato da riportare sia: numero di candidati per categoria professionale e non numero di candidati per anagrafica (codice fiscale).

Risposta

Con riferimento al criterio di valutazione 2.3, si precisa che oggetto di valutazione è il numero di candidati presenti in anagrafica e non il numero di candidati per categoria professionale.

- Paola Angeli –

Responsabile del procedimento per la fase di scelta del contraente
Responsabile Servizio Appalti e Contratti

(doc. firmato digitalmente)